



TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA

Sezione Fallimentare

Il giudice, sciogliendo la riserva di cui al verbale d'udienza 1-3-2019;
visto il ricorso per omologazione del piano del consumatore proposto il 27-12-2018 da Daniele Mazzoni, rappresentato e difeso dall'avv. Simona Ragghianti, ai sensi dell'art. 9 L. 3/2012;
rilevato che, poiché il ricorrente ha ceduto il quinto dello stipendio a Sigla s.r.l. a garanzia di un finanziamento, il piano prevede l'integrale pagamento del credito ceduto per un triennio dall'omologa, ed il pagamento del credito residuo nel secondo triennio nella stessa percentuale prevista per gli altri creditori chirografari;
vista l'attestazione datata 27-12-2018, prevista dall'art. 9 comma III bis, redatta dai professionisti designati dall'OCC presso l'ODCEC di Lucca, dr. Luca Musso ed Andrea Rossi;
rilevato che all'udienza del 1-3-2019 gli attestatori hanno depositato le osservazioni di Sigla s.r.l.;

OSSERVA

Il piano proposto prevede il pagamento integrale dei creditori prededucibili ed ipotecari, ed il pagamento nella misura del 66,29% dei creditori chirografari in un arco temporale di sei anni, salvo il più favorevole trattamento riservato a Sigla s.r.l. in ragione della cessione del quinto.

Il pagamento ai chirografari avverrà con la corresponsione di una rata mensile costante di €. 1.133,34 per sei anni dello stipendio e della pensione privilegiata percepita, per il complessivo importo di €. 81.600,00, come chiaramente dettagliato nella relazione attestativa.

Le doglianze di Sigla s.r.l. attengono alla efficacia solo triennale della cessione, ed alla meritevolezza del ricorrente, ma sono entrambe infondate.

Quanto al primo profilo, in precedenza questo giudicante aveva aderito alla tesi (peggiorativa per Sigla s.r.l.) per cui il credito dell'opponente è di natura chirografaria, e pertanto in quanto tale integralmente suscettibile di falcidia.

Premesso che oggetto della cessione dal lavoratore alla finanziaria è un credito futuro, che sorge relativamente ai ratei di stipendio soltanto nel momento in cui egli matura il diritto a percepire il relativo rateo mensile, e per ciò che concerne il TFR, soltanto nel momento in cui cessa il rapporto di lavoro (Cass. 551/2012, 17590/2005), si osservava che il trasferimento si verifica soltanto nel momento in cui il credito viene in esistenza, ed anteriormente il contratto, pur essendo perfetto, esplica efficacia meramente obbligatoria (Trib. Livorno 15/2/2017).

Trattandosi di un credito futuro rimarrebbe nella disponibilità del cedente, e ben può essere utilizzato per formulare un piano del consumatore, che sospende l'efficacia della cessione con effetto risolutivo al momento dell'omologa del piano, come accade con le procedure esecutive già pendenti (Trib. Siracusa 17/6/2017, Trib. Torino 08/06/2016).

Infine si evidenziava che soltanto per i crediti muniti di privilegio, pegno od ipoteca la legge (art. 7) condiziona la falcidiabilità alla incapienza del bene su cui grava il privilegio, mentre non



vi sono dubbi che possa essere falcidiato il credito chirografario assistito dalla cessione del quinto di uno stipendio o pensione.

L'affermazione secondo cui i crediti futuri restano nella disponibilità del cedente e sono, pertanto, ammissibili al piano del consumatore, il quale sospenderebbe l'efficacia dell'avvenuta cessione (con effetto risolutivo al momento dell'omologa del piano medesimo a norma dell'art. 12-ter c. 1 della legge n. 3/2012, al pari di quanto previsto dall'art. 10, c. 2, lett. C, per l'accordo di composizione della crisi), parte inoltre dal presupposto giuridico per cui alla cessione del quinto sia applicabile il divieto di proseguire azioni esecutive individuali, sia, cioè, equiparabile ad una procedura esecutiva, ad un pignoramento presso terzi, ma tale equiparazione appare infondata.

E' vero che la giurisprudenza ha sempre affermato l'inopponibilità al fallimento del cedente della cessione di un credito futuro non venuto a esistenza prima della sentenza di fallimento; ma tale pacifico e condivisibile orientamento giurisprudenziale non trova il suo fondamento nel divieto di azioni esecutive individuali di cui all'art. 51 L.F., quanto piuttosto sull'art. 42 comma 2 L.F., in forza del quale la dichiarazione di fallimento comporta l'automatico spossessamento del fallito, il quale perde la disponibilità dei suoi beni, anche sopravvenuti, senza che sia necessario a tale scopo alcun provvedimento ulteriore da parte degli organi della procedura.

Appare però necessario trovare un giusto equilibrio che possa in qualche modo contemperare due esigenze apparentemente inconciliabili: da una parte favorire il ricorso allo strumento del sovraindebitamento, dall'altra non rendere assai più difficoltoso l'accesso ai finanziamenti garantiti dalla cessione del quinto a seguito del ricorso sempre più frequente alle procedure di cui alla L. n.3/2012.

Ritiene pertanto questo giudicante di dover mutare il proprio precedente orientamento, e di dover aderire alla diversa soluzione adottata da Trib. Monza 26-7-2017 (www.ilcaso.it) e Trib. Bologna 19-12-2017.

Il punto di partenza va ravvisato nell'art. 12-bis comma 7 della L. 3/2012, in forza del quale il decreto di omologa "deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento".

In relazione a tale problematica due pronunce della cassazione (da ultimo Cass. n° 28300/2005) hanno ipotizzato un'applicazione analogica dell'art. 2918 c.c. che, a proposito di atti di disposizione (cessioni o liberazioni) di crediti futuri (pigioni o fitti non ancora scaduti), non soggetti a trascrizione perché infratriennali (art. 2643 n. 9 cod. civ.), ne dispone la prevalenza sul pignoramento sulla base della sola data certa. È dunque la limitazione temporale del triennio a permettere la prevalenza quando l'alienazione non sia soggetta a pubblicità legale.

Pure nell'ambito del triennio è limitata l'opponibilità della liberazione o cessione dei canoni di locazione al terzo acquirente la cosa locata, in caso di non trascrizione (art. 1605 cod. civ.); la suprema corte, sulla considerazione che "entro tale margine temporale il legislatore ritiene di tutelare l'atto di disposizione pregiudizievole al creditore pignorante oppure allo acquirente dell'immobile locato", ha ritenuto ragionevole applicare lo stesso termine anche al conflitto, regolato dall'art. 2914 n. 2 cit., fra debitore che cede i crediti futuri ed il suo creditore pignorante (principio enunciato per la prima volta da Cass., sez. L, 26 ottobre 2002, n. 15141, con riferimento al pignoramento dei crediti da lavoro).

Ritenendo possibile tale analogia se ne può trarre la conclusione che la cessione di crediti futuri e la conseguente sottrazione di tali risorse alla disponibilità del debitore ai fini della ristrutturazione del proprio debito, sia tutelabile nel termine di tre anni dall'omologa del piano del consumatore, dovendo poi lasciare il passo all'efficacia conformativa del piano.



Tale limitazione temporale di opponibilità della cessione, che si traduce in sostanza in una riduzione del credito acquisibile dal cessionario, appare corretta anche considerando che la cessione di credito è stipulata a garanzia del regolare rimborso del finanziamento, e che la ristrutturazione del debito garantito comporta necessariamente una conseguente riduzione della garanzia (Cass. 4796/2001 e Cass. 280/2001).

Con riferimento infine al rango del credito, deve ritenersi che in caso di credito derivante da un finanziamento da rimborsarsi attraverso lo strumento della cessione pro-solvendo di quote di stipendio vi sono due posizioni debitorie: una del debitore nei confronti della finanziaria, che integra un debito da finanziamento di natura meramente chirografaria; l'altra della finanziaria nei confronti del datore di lavoro nella quale il cessionario secondo quanto previsto dall'art. 1263 c.c. subentra nella posizione di creditore privilegiato nei confronti del datore di lavoro ai sensi dell'art.2751 bis c.c.

Quanto al secondo profilo di doglianza l'art. 12 bis L. 3/2012 esclude la meritevolezza quanto il consumatore "ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, ovvero abbia colposamente determinato il sovraindebitamento anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità reddituali."

In realtà il sovraindebitamento è stato causato solo dalla crisi del rapporto coniugale e dalla conseguente separazione, cioè da una circostanza sopravvenuta e non prevedibile, che ha determinato l'obbligo di corrispondere all'ex coniuge un assegno di mantenimento, e di metterle a disposizione un'abitazione.

Infine, pur in mancanza di contestazioni della convenienza del piano, va comunque evidenziato che dall'attestazione emerge con chiarezza che il piano proposto è notevolmente più conveniente dell'alternativa liquidatoria, che sarebbe sicuramente peggiorativa per tutti i creditori, per le ragioni esposte a pag. 23 della relazione attestativa, che questo giudice ritiene di dover integralmente recepire.

Il piano pertanto è meritevole di omologazione.

P.Q.M.

Omologa il piano analiticamente esposto nel ricorso e nell'attestazione sopra citata del 27-12-2018, e manda l'OCC per la comunicazione ai creditori e la vigilanza sulla puntuale esecuzione. Dispone la revoca della cessione volontaria del quinto dello stipendio e del TFR in favore della creditrice Sigla s.r.l. dopo tre anni dall'omologa.

Dispone la pubblicazione del presente decreto nell'apposita area dedicata ai piani di composizione da sovraindebitamento della CCIAA di Lucca nonché sul sito internet del Tribunale di Lucca.

Lucca 14/03/2019

Il Giudice
dott. Giacomo Lucente

